



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria del
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

per gli esercizi 2015-2016

Relatore: Consigliere Francesca Padula

Ha collaborato per l'istruttoria

e l'elaborazione dei dati

il rag. Michele Catapano

Determinazione n. 16/2018



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 15 febbraio 2018;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale il Fondo di assistenza per i finanziari è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2015 e 2016 nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Francesca Padula e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa è risultato che:

- i dati strettamente inerenti alla gestione dell'indennità di buonuscita aggiuntiva, la cui erogazione costituisce l'attività più rilevante svolta dal Fondo, evidenziano un equilibrio strutturale, derivante dal sistema di calcolo previsto dallo statuto (il 65 per cento delle entrate correnti vengono destinate all'indennità di buonuscita, considerando il numero dei militari in pensione nonché la media delle ultime tre annualità);

- la situazione patrimoniale presenta un patrimonio netto e riserve in lieve crescita, che ammonta a 75,431 milioni di euro nel 2014, a 78,428 nel 2015 ed a 82,887 nel 2016;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- il conto economico evidenzia un avanzo di 3,187 milioni di euro nel 2014, di 2,997 nel 2015 e di 4,458 nel 2016; la diminuzione per il 2015 è dipesa da una operazione di disinvestimento di fondi Sicav che avevano presentato un andamento negativo;
- si riscontra ancora la mancata messa a reddito dell'immobile di via Chopin in Roma (oltre 24.000 mq), da diversi anni sfitto;
- appare evidente l'importanza, per la gestione finanziaria ed economica dell'Ente, della "una tantum", una risorsa straordinaria a carico del bilancio dello Stato, che trae origine da specifiche disposizioni legislative e potrebbe venir meno con la trasformazione del Fondo in forma di previdenza complementare. Le relative cospicue somme rimangono giacenti nei conti dell'Ente mediamente tre anni, generando notevole liquidità (comunque investita). Dal 2015 l'Ente si è attivato per la concessione di prestiti a tassi agevolati ai militari del corpo, consentendo l'impiego utile della liquidità in eccedenza. Si sottolinea la necessità che vengano assunte le iniziative necessarie affinché i fondi in questione vengano utilizzati interamente per il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore;
- il patrimonio mobiliare dell'Ente, a fine 2016, ammonta a 69,4 milioni come valore nominale, valorizzato al 31.12.2016 a quasi 80 milioni. Si insiste nel richiamare l'Ente ad effettuare operazioni di investimento, tenendo conto dei principi di prudenzialità, congruità, ottimizzazione del rapporto redditività-rischio; si sottolinea, inoltre, l'opportunità di includere nelle relazioni illustrative dei bilanci specifiche indicazioni al riguardo del valore di mercato degli investimenti mobiliari, iscritti al valore nominale, e circa i criteri della politica di investimento adottata;
- il Faf, Ente nazionale di previdenza e assistenza, non incluso nell'elenco per il 2017 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, indipendentemente dalla annoverabilità dello stesso tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm., deve ritenersi soggetto destinatario della normativa in materia di contabilità pubblica;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- i bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 risultano corredati del documento di riclassificazione delle spese per missioni e programmi e del piano integrato dei conti, non anche del sistema degli indicatori di risultato; non risulta redatta la nota integrativa;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata l. n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della l. n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Fondo di assistenza per i finanziari, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli anzidetti esercizi.

ESTENSORE

Francesca Padula

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria 23 FEB. 2018

PER COPIA CONFORME

M. D'ARGENTE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

PREMESSA.....	9
1. ORDINAMENTO.....	10
2. ORGANI	16
3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	19
4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	21
4.1. Indennità di buonuscita aggiuntiva	21
4.2. Contenzioso.....	22
4.3. Interventi assistenziali.....	23
4.3.1. Assistenza agli orfani.....	25
4.3.2. Sussidi.....	26
4.4. Altri compiti.....	26
4.4.1. “Attività per conto”	26
4.4.2. Contabilità speciali.....	27
5. IL BILANCIO	28
5.1. Rendiconto generale	28
5.2. Analisi della gestione finanziaria	34
5.2.1. Entrate	34
5.2.2. Spese	37
5.2.3. “Attività per conto” e contabilità speciali	39
5.3. Situazione patrimoniale	41
5.4. Conto economico.....	45
5.5. Situazione amministrativa.....	48
5.6. Gestione dei residui	49
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	51

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Compensi annuali ai componenti del Consiglio d'amministrazione.....	17
Tabella 2 - Compensi annuali ai componenti del Collegio dei revisori	17
Tabella 3 - Compensi annuali ai componenti della Commissione premi.....	17
Tabella 4 - Compensi al personale di segreteria (mensili)	20
Tabella 5 - Compensi al personale di segreteria (annuali)	20
Tabella 6 - Spese per l'indennità di buonuscita aggiuntiva	22
Tabella 7 - Ricorsi	22
Tabella 8 - Spese per le provvidenze assistenziali	23
Tabella 9 - "Una tantum".....	25
Tabella 10 - Saldi della gestione di competenza.....	29
Tabella 11 - Saldi di parte corrente (competenza).....	29
Tabella 12 - Saldi in conto capitale (competenza).....	30
Tabella 13 - Rendiconto finanziario	31
Tabella 14 - Acquisto/riscossione titoli.....	35
Tabella 15 - Composizione patrimonio mobiliare al 31/12/2016	36
Tabella 16 - Alienazione immobili.....	37
Tabella 17 - Spese assistenza agli orfani e sussidi	37
Tabella 18 - Fondi C.O.N.I.	39
Tabella 19 - Saldi di cassa	40
Tabella 20 - Situazione patrimoniale.....	41
Tabella 21 - Rapporto entrate e spese previdenziali e assistenziali	45
Tabella 22 - Conto economico	46
Tabella 23 - Situazione amministrativa	48
Tabella 24 - Residui.....	49

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della legge medesima, sulla gestione finanziaria del Fondo assistenza per i finanziari (di seguito: Faf) relativa agli esercizi 2015 e 2016, nonché sulle vicende più significative che hanno interessato l'Ente sino a data corrente.

La Corte ha riferito, relativamente all'esercizio 2014, con la determinazione n. 79 del 5 luglio 2016, pubblicata in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati, DOC. XV, n. 442.

1. ORDINAMENTO

Il "Fondo di assistenza per i finanzieri" (Faf) è stato istituito con l'art. 1 della l. n. 1265 del 20 ottobre 1960 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Ente, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, sostituito dall'art. unico della l. n. 804 del 2 dicembre 1980, provvede:

- 1) all'attribuzione di benefici, in caso di bisogno, in favore dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo, degli orfani e dei familiari superstiti;
- 2) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari;
- 3) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi;
- 4) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo ed ai superstiti, in caso di infortunio, malattia o indigenza;
- 5) alla concessione di sussidi e contributi in favore di enti morali e circoli costituiti presso comandi o reparti del Corpo.

Oltre all'erogazione degli elencati benefici, di natura assistenziale, l'Ente concede una "indennità di buonuscita" ai militari che cessano definitivamente dal servizio (ai superstiti, nel caso di decesso in servizio), che viene liquidata in aggiunta a quella corrisposta prima dall'ENPAS, poi dall'INPDAP ed attualmente dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato incluso nella Gestione dipendenti pubblici dell'INPS. Detta attività è espressione degli "scopi previdenziali" del Fondo (art. 2 della citata l. n. 1265 del 1960).

Per il disposto dell'art. 26, comma 21, della l. n. 448 del 23 dicembre 1998, il Faf non è soggetto agli effetti sfavorevoli dell'abrogazione dell'art. 10, comma 1, del d.l. n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 556 del 24 ottobre 1996, stabilita dall'art. 55, comma 2, della l. n. 449 del 27 dicembre 1997.

In estrema sintesi: l'art. 9, comma 1, della l. n. 537 del 24 dicembre 1993 aveva abrogato tutte le disposizioni che avessero stabilito l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici; l'art. 10, comma 1, del d.l. n. 437/1996 ha posto la deroga al divieto per quelle aventi natura previdenziale o assistenziale; la deroga è stata eliminata dall'art. 55, comma 2, della l. n. 449/1997; infine l'art. 26, comma 21, della l. n. 448/1998 ha disposto che l'abrogazione della deroga ha effetto dalla data di "trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale".

Senonché il Faf non è stato interessato dalla suddetta trasformazione (si veda la relazione di questa Sezione n. 85/2007).

Le forme di previdenza complementare, guardate con favore dal legislatore, sono finalizzate a realizzare, mediante prestazioni pensionistiche e sussidi di vario tipo a beneficio degli iscritti, più elevati livelli di protezione previdenziale; esse sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi, il cui finanziamento è a carico del lavoratore e del datore di lavoro, sulla base dell'art. 8 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari").

Al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare, l'art. 59, comma 56, della l. n. 449 del 27 dicembre 1997 ha previsto la possibilità di richiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio (cosiddetto t.f.s.) comunque denominato (indennità premio di servizio, indennità di buonuscita o indennità di anzianità) in trattamento di fine rapporto (cosiddetto t.f.r.), conseguendone la destinazione di una parte della aliquota contributiva, prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, relativa al t.f.s., a previdenza complementare.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 è stato recepito l'accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Nell'incontro tra Aran e Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro, prevedendosi che i dipendenti pubblici che si trovano in regime previdenziale di t.f.s. potranno esercitare, entro il 31 dicembre 2020, l'opzione per il t.f.r., al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare che li riguarda.

L'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, che ha innovato la materia, abrogando il citato decreto n. 124/1993, ha previsto come forma di finanziamento del fondo complementare il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando; per i dipendenti della pubblica amministrazione in merito ai contributi alle forme pensionistiche il comma 3 ha rinviato alla sede di determinazione del trattamento economico.

Il citato art. 26, comma 21, della l. n. 448/1998 ha confermato la possibilità di beneficiare di forme pensionistiche complementari per il personale cosiddetto "non contrattualizzato" (tra cui il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare), secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993, che ne ha previsto l'istituzione mediante modifica dei rispettivi ordinamenti o accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

La conformazione al nuovo istituto comporterebbe, com'è evidente, modifiche strutturali per l'Ente, dal momento che non è prevista l'iscrizione *ex lege* dei finanziari al Fondo, né la contribuzione obbligatoria a loro carico (come stabilito, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento militare,

dalla l. n. 814 del 5 luglio 1965 per le casse di previdenza delle Forze armate, riordinate *ex l. n. 211* del 04 dicembre 2009), traendo l'Ente le risorse, per l'assolvimento dei propri compiti, in misura preponderante dalle quote delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a seguito dell'attività operativa svolta dai militari del Corpo¹ e da erogazioni straordinarie a carico del bilancio statale.

L'Ente svolge, inoltre, con mezzi finanziari di cui ha la temporanea disponibilità ed aventi destinazione specifica, altre attività (attività per conto e contabilità speciali), di cui si dirà nel prosieguo (par. 4.4).

Il Faf, dotato di personalità giuridica secondo quanto stabilito nell'art. 1 della citata legge istitutiva, non è incluso nell'elenco di cui al numero 1 ("Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza") della tabella allegata alla legge n. 70 del 20 marzo 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente).

La circostanza ha indotto questa Sezione a ritenere, nelle precedenti relazioni², l'inapplicabilità all'Ente della disciplina stabilita dal d.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003, contenente il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla citata legge n. 70 del 1975.

Senonché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016³ è stato approvato il "nuovo statuto" del Fondo. Nell'art. 20 esso dispone che il Fondo "conforma i propri ordinamenti contabili e finanziari ai principi desumibili dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Nel decreto ministeriale approvativo è stata affermata la "necessità di ridefinire, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla legge istitutiva, le modalità con cui il Fondo persegue i relativi scopi ed esercita le proprie competenze, al fine di recepire i principi ispiratori delle riforme che, negli ultimi anni, hanno interessato la pubblica amministrazione".

L'Ente ha dunque preso atto della qualità di "pubblica amministrazione" ad esso riconducibile, nell'accezione propria del diritto eurounitario, che ne ha posto gli indici di riconoscibilità nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali "SEC 2010", di cui al reg. UE n. 549/2013 del 21 maggio 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (che ha sostituito, dal 1° settembre 2014, il sistema "SEC 95", recato dal reg. CE n. 2223/96 del 25 giugno 1996, del Consiglio), per l'esigenza di garantire

¹ Si tratta di "quote delle contravvenzioni, ammende, pene pecuniarie, prodotti di confisca" (art. 18 dello statuto vigente dal 5 aprile 2000). Il "nuovo statuto" del fondo, approvato con decreto del 28 dicembre 2016, negli artt. 3 e 18 ha incluso tra le entrate correnti anche i contributi, previsti dall'art. 3, comma 1, lett. d) dello stesso atto normativo, a (solo) titolo di partecipazione alle spese dell'assistenza sanitaria.

² Si veda, da ultimo, la determinazione n. 79/2016.

³ Esso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (nota del Comando generale della Guardia di finanza - Direzione enti previdenziali, assistenziali e protezione sociale - Sezione segreteria Faf n. 0025425 del 26 gennaio 2017).

l'omogeneità e la comparabilità dei documenti contabili degli Stati membri, anche ai fini dell'applicazione del “Protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi e dal Patto di stabilità e crescita” (reg. CE n. 1467/97 del 7 luglio 1997, del Consiglio e successivi atti collegati).

In estrema sintesi, pubblica amministrazione (settore S.13) è un soggetto che può contribuire al disavanzo ed al debito pubblico, operando a un prezzo non economicamente significativo, in quanto inidoneo a coprire oltre la metà dei costi.

Detta accezione ha trovato recepimento nell'ambito della finanza pubblica nazionale dapprima con l'art. 1, comma 5, della l. n. 311 del 30 dicembre 2004 (atto ricognitivo dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato), poi con l'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica” (secondo cui per amministrazioni pubbliche si intendono, oltre ai soggetti indicati nell'atto ricognitivo ISTAT, anche le autorità indipendenti “e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”), infine con la l. n. 243 del 24 dicembre 2012, “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio”.

Quest'ultima legge è fonte primaria “rinforzata” in relazione all'art. 81, comma 6, introdotto dalla l. cost. n. 1 del 20 aprile 2012 (il “contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”, anche in riferimento all'art. 97, comma 1, Cost., introdotto con la citata riforma del 2012 (le “pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”).

L'art. 2, comma 1, lett. a) e b), della predetta legge n. 243/2012 ha chiarito che per “amministrazioni pubbliche” debbano intendersi gli enti “individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale”, prescindendo così del tutto dalla configurazione pubblica o privata data agli enti dalla normativa che ne ha stabilito la specifica disciplina.

Dunque il Faf, ente nazionale di previdenza e assistenza, non incluso nell'elenco per il 2017 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (comunicato ISTAT pubblicato nella GU serie generale n. 228 del 29 settembre 2017), indipendentemente dalla annoverabilità dello stesso tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm., deve ritenersi soggetto destinatario della normativa in materia di contabilità pubblica.

Nell'ottica di uniformare le scritture contabili delle pubbliche amministrazioni al fine del raccordo con il sistema europeo dei conti e del monitoraggio delle politiche pubbliche, la citata l. n. 196/2009, nell'art. 2 ha previsto: "a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; b) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari; c) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni".

Il d.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 ha posto per le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali, i loro enti ed organismi strumentali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli elementi di base del piano integrato; della rappresentazione dei dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi, in coerenza con la classificazione Cofog (*Classification of the functions of government*) a livello europeo; del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

Il d.P.R. n. 132 del 4 ottobre 2013 ("Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche") ha stabilito nell'art. 3 che "Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1" (quest'ultimo è stato sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 98031 del 22 febbraio 2016 e poi dall'articolo 1 del decreto dello stesso Ministero n. 110586 del 6 marzo 2017), prevedendo un periodo di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.

Il d.P.C.M. n. 65373 del 12 dicembre 2012 ha definito le linee guida generali per l'individuazione delle missioni e dei programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo ulteriori indicazioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013; la metodologia della sperimentazione e le istruzioni operative sono stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 71570 del 01 ottobre 2013.

Il d.P.C.M. n. 63489 del 18 settembre 2012 ha definito le linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori, al fine di fornire informazioni circa: - la realizzazione fisica, ovvero il volume dei prodotti e dei servizi erogati; - i risultati attesi (*output*), ovvero l'esito del programma di spesa; - l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto (*outcome*); - la realizzazione finanziaria, ovvero l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo.

Va preso atto che i bilanci del Faf relativi agli esercizi 2015 e 2016 risultano corredati del documento di riclassificazione delle spese per missioni e programmi e del piano integrato dei conti, non anche del sistema degli indicatori di risultato.

Sul sito del Fondo risultano pubblicati i bilanci, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché i prospetti trimestrali e annuali concernenti l'indicatore dei pagamenti (calcolato per il 2015 in 0,92 e per il 2016 in 5,61), come previsto dall'art. 8, commi 1, lettere b) e c), del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014⁴.

Risulta altresì pubblicato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e integrità 2016-2019, secondo quanto previsto, da ultimo, con il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Non risulta la pubblicazione sul sito delle precedenti determinazioni di questa Corte, tenuto conto che l'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto la diffusione delle informazioni non solo per le relazioni degli organi di revisione, ma anche per “tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici”.

⁴ Il d.P.C.M. 22 settembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 29 aprile 2016, ha definito gli schemi e le modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

2. ORGANI

Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente (ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a generale di divisione);
- il Vice-Presidente (generale, o colonnello della Guardia di finanza);
- il Consiglio d'amministrazione (composto da nove militari del Corpo appartenenti alle varie categorie);
- il Collegio dei revisori dei conti (composto da quattro dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un ufficiale superiore del Servizio di amministrazione dell'Esercito in servizio presso il Comando generale). Di fatto hanno operato tre componenti ed il Presidente.

Sulla nomina e durata in carica degli organi si rinvia alla relazione di questa Sezione n. 85/2007. Lo statuto approvato con decreto del 28 dicembre 2016 (artt. 12 e 15) ha stabilito una maggiore durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, di tre (non più due) anni; nell'art. 11 ha previsto, per la carica di Vicepresidente, il grado non inferiore a maggiore e che la nomina non spetta più al Ministero delle finanze, ma al Comando generale della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer).

Lo statuto da ultimo approvato, nell'art. 12, ha previsto un drastico abbattimento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, da nove a due più tre supplenti. Essi sono nominati non più dal Ministero delle finanze, ma dal Comando generale, sentito il Cocer. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza non più della maggioranza bensì di tutti i componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza, non più semplice, ma dei tre quarti dei presenti.

Lo statuto da ultimo approvato ha previsto la riduzione del collegio dei revisori da cinque a tre componenti: due dirigenti e l'ufficiale superiore (art. 15).

Opera anche un'apposita Commissione disciplinata con legge⁵ per la distribuzione di premi a favore dei militari, in attuazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 734 del 15 novembre 1973; un Comitato per l'attività sportiva presso il Comando Generale provvede alla gestione dei fondi assegnati dal C.O.N.I. per la promozione dell'attività sportiva agonistica e dilettantistica. Un Comitato apposito valuta le iniziative per la dismissione o la messa a reddito dei beni immobili. Un Comitato tecnico è preposto a monitorare i mercati finanziari, nell'ottica di garantire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato.

⁵ La Commissione è costituita dal Presidente, che è il Comandante generale della Guardia di finanza; da un magistrato della Corte dei conti; da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due ufficiali della G.d.F. di grado non inferiore a tenente colonnello. Il segretario è un funzionario della carriera amministrativa del predetto Ministero o un ufficiale del Corpo (art. 3 della l. n. 168 del 7 febbraio 1951).